



SENT. N. 1453/2003
CRON.N. _____
R.G. N. 48/2003
REP. N. _____
Emessa il: 11.04.2003
Depositata il: _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. ANTONIO TOMA

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 48/2003 Ruolo Generale promossa

D A:

V. C., residente a, via,
elettivamente domiciliata in Bologna, c/o Cancelleria del Giudice di Pace, via Varthema n°
54.

OPPONENTE IN PROPRIO

CONTRO

CAMERA DI COMMERCIO, corrente in Bologna, Piazza Costituzione n° 8.

OPPOSTO

OGGETTO: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V. C. , nata il a , e residente a ,
via n° , in data 07.01.2003 depositava alla Cancelleria
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, ricorso tendente ad ottenere l'annullamento della
sanzione amministrativa elevata in data 07.02.1999 dalla Polizia Municipale di Imola (BO).
A seguito di tale reclamo, il Giudice, visti gli artt.22 e ss. della Legge 24.11.1981, n° 689,
fissava la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza dell'11.04.2003, alle ore 10,30, ed
ordinava alla Camera di Commercio di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima
dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi alla contestazione e notificazione della
violazione.

Ciò premesso,
all'udienza dell'11 Aprile detto, erano presenti le parti.
Poiché si trattava di causa ben documentata, il Giudice, visto l'art.321, 1° comma c.p.c.,
invitava le parti a precisare le conclusioni e a procedere, nella stessa udienza, alla discussione.
Ottemperato a tutto ciò, le stesse concludevano:

- L'opponente, si riportava a quanto dedotto nel ricorso e chiedeva che il medesimo venisse accolto.
- L'opposta, invece, si riportava alle memorie depositate e chiedeva che il reclamo "de quo" fosse respinto.

A questo punto, chi scrive, con immediatezza redigeva il dispositivo di sentenza, del quale dava lettura, alla presenza delle parti. La causa, quindi veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In riferimento all'opposizione proposta da V. C. contro il verbale di accertata violazione della Legge 03.02.1989, n° 39 art.8, 1° comma, accertato in data 07.02.1999, il Giudice, alla luce della circostanziata e sostanziale documentazione allegata in atti e dalla breve istruttoria, respinge il ricorso in esame, perché il medesimo risulta essere conforme alla Legge.



A siffatta conclusione, si deve pervenire per un ordine di considerazioni.

In primo luogo, va evidenziato come V. C. abbia svolto presso l'Hotel indicato in Imola, attività di procacciatrice di affari nel settore immobiliare, senza essere iscritta nel Ruolo dei Mediatori. Ciò in violazione dell'art.8 della Legge 03.02.1989, n° 39. In secondo luogo, deve essere posto in rilievo come tale infrazione sia stata accertata il 07.02.1999.

In merito, però, in codesta data i Vigili Urbani non ritenevano contestare immediatamente la violazione per cui è processo, in quanto, erano necessarie ulteriori verifiche presso la competente Camera di Commercio.

Per quanto, poi, concerne l'erronea individuazione dell'Hotel Donatello (e non Olimpia), oggetto del sopralluogo, effettuato dai verbalizzanti, nella giornata del 07.02.1999, questo Giudice, decide che a fronte della doglianza della ricorrente, ciò non ha alcuna rilevanza, ai fini dell'infrazione in argomento, della predetta V. C., la quale, stante l'ammissione espletata dalla stessa, laddove afferma che all'epoca dei fatti si trovava presso l'Hotel Donatello, e, di conseguenza, nella fattispecie concreta, non sussistono dubbi di sorta sull'effettiva presenza in detto locale, della V., nel locale di erronea individuazione può assumere rilievo, allo scopo di una difforme valutazione della violazione posta in essere dalla medesima.

Anche perché, le circostanze addotte non hanno pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa. Per di più, preme sottolineare come sia stato osservato e rispettato da parte del suddetto organo di Polizia il meccanismo atto alla contestazione e notificazione inerente alla violazione che il caso ne richiedeva.

Orbene, questo Giudice evidenzia come la univocità e chiarezza delle interpretazioni giurisprudenziali in materia, di attività procacciatore di affari nel settore immobiliare senza essere iscritto nel Ruolo Mediatori, rispecchi in modo incontrovertibile la legittimità dell'operato eseguito dai verbalizzanti.

In conclusione, sembra inconfutabile, come essi abbiano proceduto alla stesura degli atti, con specchiata professionalità.

Quindi, non resta che ribadire la assoluta infondatezza dell'opposizione "de qua".

Considerata la natura della causa, si deve mettere in rilievo come, nella fattispecie, sussistano



giusti motivi, desunti dalla lite stessa, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, Dott. A. Toma, definitivamente pronunciandosi, sull'opposizione proposta da V. C. contro CAMERA di COMMERCIO di BOLOGNA, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, visto l'art.23, 11° comma, della Legge 24.11.1981 n° 689, ed in relazione alla Legge 03.02.1989, n° 39

RIGETTA,

l'opposizione proposta dalla predetta V. C., e, per l'effetto,

CONFERMA,

in toto la violazione n° V/9900001431/0 del 20.02.1999 redatto dalla Polizia Municipale di Imola (BO), nonchè, l'ordinanza n° 2002/961, emessa dalla Camera di Commercio di Bologna, il 06.11.2002.

Stimasi e quo compensate tra le parti le spese di causa.

La sentenza è esecutiva ope legis ex art.282, c.p.c..

Così deciso in Bologna, il 11.04.2003

Il Cancelliere
.....

Il Giudice di Pace
Dott. Antonio Toma

Depositata in Cancelleria
il